

## All'Assessore della Regione Toscana, Marco Remaschi

Toscana 06.10.2019

### PROPOSTE DI MODIFICA ALLA LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA N°3/1994 PRESENTATE DALLA DELEGAZIONE REGIONALE ENALCACCIA TOSCANA

Art. 2 Com. 1. Dopo le parole “riproduzione della fauna selvatica.” **TOGLIERE** il periodo successivo. Non ha più senso, visto quanto scritto nella prima parte di tale comma, continuare la dizione dopo la parola “selvatica”

Art. 2 Com. 2. Dopo le parole “La Regione” **TOGLIERE** il periodo fino a “territorio” Quanto richiesto è cosa non motivata per rimanere in detto articolo

Art. 2 Com. 3. Dopo le parole “La Regione” Per snellire il comma togliere fino a “territorio” Dopo le parole “organismi di studio” **AGGIUNGERE**: delle Associazioni Venatorie

Art. 6 Com. 2. **TOGLIERE** dall’inizio del comma fino alla parola “specie,” Iniziare con “La” ecc. I tempi attuali, anche se rispettosi della 157/92 la conservazione delle specie carnivore, queste si riproducono in modo eccessivo non avendo predatori.

Art. 6 bis, Com. 2. **AGGIUNGERE** alla lettera b. “le Zone di Rispetto Venatorio” Queste non sono menzionate nel Comprensorio”

Art. 6 ter, Com. 1 **TOGLIERE** la parola “obbligatorio” **AGGIUNGERE** “ dopo la parola ATC, delle Ass. Venatorie” In proposito proprio in questi tempi la Regione ci chiede proposte e pareri da inserire nel piano faunistico venatorio.

Art. 7 Com. 2 Let. d. Si richiede l’aumento di tale percentuale esposta. **TOGLIERE** il periodo dopo le parole a “attività” **AGGIUNGERE** a fine comma “e per la vigilanza venatoria certificata”

Art. 7bis **TOGLIERE** (la legge 10 non ha più valore)

Art. 10 Com. 6. **TOGLIERE**: “non comporta oneri per l’amministrazione regionale” **Aggiungere**: “comporta il rimborso delle spese di viaggio” Riteniamo che almeno tali spese siano rimborsate.

Art. 11 bis Comma 6. **AGGIUNGERE** dopo la parola “bilanci” “e riunioni entro dieci giorni. Al momento attuale, fatta eccezione per gli ATC virtuosi non si leggono notizi che moltissimo tempo dopo e per di più verbali veramente ridotti.

Art. 11 ter. Com. 1. **RADDOPPIARE** il numero dei componenti il Comitato. E’ questa una nostra vecchia ma sempre valida richiesta, non si capisce il perché, le associazioni minoritarie non possano far parte dei comitati degli ATC. (uno per associazione)

Art. 12 Com. 1 let. c. **TOGLIERE** il periodo dopo la parola “immettere” **AGGIUNGERE**: “rispetto del 30% previsto per il reinserimento di galliformi e lagomorfi” In mancanza di riassetto e

miglioramento delle Z.R.C. è necessario investire con selvaggina di vera qualità il territorio programmato alla caccia, che finirà al momento di catture vere e proprie di selvaggina nata e vissuta nel territorio delle ZRCD. let. g. **TOGLIERE** “obbligatorio”

Art. 14 **AGGIUNGERE** il Comma 4 Per la gestione delle zone di protezione la regione si avvale degli ATC e del concorso delle associazioni venatorie ed agricole. La Regione può procedere alla trasformazione delle zone di protezione in zone di rispetto venatoria.

Art. 16 com. 1. Specificare meglio il concetto di irradiazione nel territorio circostante.  
**AGGIUNGERE** il com. 6 Le Z.R.C. e Z.R.V. sono considerate non vocate alla specie cinghiale, capriolo, daino e volpe. La regione autorizza gli interventi di contenimento per queste specie tutto l’anno.

Art. 17 bis com. 1 **Sostituire**: “può autorizzarne” con “autorizza” la cattura e l’immissione nel territorio programmato alla caccia. Al Com. 2 **sostituire** le parole “può essere” con “è” ed al termine dopo “ungulati” **Aggiungere** “e volpi” (autorizzazine del prelievo degli ungulati e volpi)

**AGGIUNGERE** il Com. 8 “Le Z.R.V. sono considerate non vocate alle specie volpe, cinghiale, daino e capriolo. La Regione autorizza gli interventi di contenimento tutto l’anno.

Art. 18. Com. 1 Dopo le parole “cooperativa” **AGGIUNGERE** “le associazioni venatorie riconosciute. Dare anche alle Ass. Venatorie la possibilità di istituire centri di produzione di selvaggina.

Art. 24 Com. 1. **TOGLIERE**, “sentiti i comuni interessati” *Cosa centrano i Comuni?*

“ “ “ Com. 4. **TOGLIERE** “31 dicembre” **INSERIRE** “ 15 agosto, fatta eccezione per le aree recintate per l’addestramento dei cani sugli ungulati”

Art. 28 Com. 3. **TOGLIERE** quanto prescritto dalla lettera d. (*Tipologia di caccia non prevista dalla 157/92 ed applicata solo in Toscana.*)

Art. 30 Com. 1. dopo la parola “ISPRA” **Aggiungere** “le associazioni venatorie ed degli agricoltori, approva il calendario venatorio”

Art. 37 Com. 6. **TOGLIERE** dopo la parola “parere”. La parola “favorevole” e **SOSTITUIRE** con: “sentito il parere” Si assiste ancora a disparità fra interventi su specie invasive e dannose fra tipologie di istituti.

Art. 39 Com. 2. Dopo “impresa agricola” **AGGIUNGERE**: “o Associazioni Venatorie, Regionali o Provinciali” (*per quale motivo le Ass. Ven. non possono creare un allevamento di selvaggina?*)

Art. 42 Com. 2. Dopo le parole “soia e riso” **TOGLIERE**: “nonché a mais” (il cane ed il cacciatore non fanno danni nei campi di mais)

Art. 51 Com. 1. **AGGIUNGERE**: “Possono svolgere servizi di vigilanza venatoria comandati dall’Associazione di appartenenza”

**OPPURE**: Com. 8 bis “Le G.G.V.V. possono svolgere servizi di vigilanza venatoria volontaria, comandata e coordinata dall’Associazione di appartenenza.”

Art. 63. Com. 1. Dopo le parole: “naturale scadenza” **TOGLIERE** tutto il periodo.

Eugenio Contemori Enalcaccia Toscana